

# INFORMACOOP

## LEGALE-FISCALE-SOCIETARIO

in collaborazione con



**SER.COOP.DE.**  
Servizi alla Cooperazione Delegati s.c.  
Specialisti per le Cooperative



Informacoop n.02

17 Gennaio 2017

### SCADENZARIO GENNAIO 2017

#### PRIMA PARTE – SCADENZE CON DATA FISSA

Data scadenza	Soggetti interessati	Adempimenti	Come e dove
Domenica 1° gennaio	Interessi legali	<p>A partire dal 1° gennaio 2017 la misura degli interessi legali passa dallo 0,20% allo <b>0,10%</b> in ragione d'anno.</p> <p>Sarà pertanto necessario tenerne conto anche per quanto concerne il ravvedimento operoso.</p> <p>(D.M. 07/12/2016 pubblicato nella G.U. n. 291 del 14/12/2016).</p>	
	Contabilità magazzino di	<p><b>Inizio dell'obbligo:</b></p> <p>Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute a partire dal <u>secondo periodo d'imposta successivo</u> a quello in cui, per la seconda volta, sono superati tutti i seguenti limiti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ricavi: € 5.164.568,99 in ciascun esercizio;</li><li>• rimanenze finali: € 1.032.913,80 alla fine di ciascun esercizio.</li></ul> <p>Dalla data odierna scaturisce quindi l'obbligo dell'adozione della contabilità di magazzino da parte delle imprese che hanno superato i limiti negli esercizi 2014 e 2015.</p> <p><b>Cessazione dell'obbligo:</b></p> <p>L'obbligo cessa a partire dal primo periodo d'imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente, non viene</p>	Scritture ausiliarie dalle quali risultino le quantità entrate ed uscite

		<p>superato uno dei limiti suddetti.</p> <p>Dalla data odierna cessa pertanto l'obbligo dell'adozione della contabilità di magazzino da parte delle imprese che negli esercizi 2015 e 2016 non hanno superato tali limiti.</p> <p>(art. 14 DPR 600/73, art. 1 DPR 695/96)</p>	
	<b>Fattura elettronica tra privati</b>	<p>A decorrere dal 1° gennaio 2017 è permessa anche la fatturazione elettronica tra privati.</p> <p>Il formato fatturaPA, utilizzato per la formazione e trasmissione delle fatture elettroniche verso le Pubbliche Amministrazioni, è stato adeguato per permettere anche la fatturazione elettronica tra privati.</p> <p>Il nuovo formato può infatti essere utilizzato sia per la fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione, sia per la fatturazione elettronica tra privati, secondo un unico tracciato XML e attraverso il Sistema di Interscambio (SDI).</p> <p>(Comunicato Ag. Entrate 11/11/2016)</p>	
<b>Martedì 10 gennaio</b>	<b>Sostituti d'imposta</b> Dirigenti del commercio Fondi integrativi	<p>Termine ultimo per procedere al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai fondi privati dei dirigenti del commercio (Fondo Mario Negri, Associazione Antonio Pastori (ex Previr), Fondo Mario Besusso), relativi al <b>QUARTO TRIMESTRE 2016</b>.</p>	Versamento tramite banca mediante il modulo inviato dell'Ente
<b>Giovedì 12 gennaio</b>	<b>Sostituiti d'imposta</b> Conguaglio di fine anno	<p>Termine entro il quale il lavoratore dipendente o assimilato (sostituito) può chiedere al sostituto (datore di lavoro) di tenere conto anche dei redditi di lavoro <u>dipendente (art. 51 DPR 917/86)</u>, o <u>assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50 DPR 917/86)</u>, percepiti in relazione ad altri rapporti di lavoro intrattenuti nel corso dello stesso anno.</p> <p>A tal fine il sostituito deve consegnare al sostituto d'imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti, la certificazione unica concernente i redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute (art. 23, co.4, D.P.R. n. 600/1973).</p> <p><b>Collaborazioni coordinate e continuative (lavoro a progetto).</b></p> <p>Ricordiamo che dal 1/1/2001 anche per i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (o lavoro a progetto) <u>si applica il principio di cassa allargato</u>. Vale a dire che si considerano corrisposti nel 2016 anche i compensi erogati <u>entro il 12/1/2017</u>.</p>	Consegnare certificazione unica al datore di lavoro che procederà al conguaglio
<b>Lunedì 16 gennaio</b> <small>(termine prorogato in quanto il giorno</small>	<b>Sostituti d'imposta</b> Comunicazione <u>assistenza fiscale</u>	<p>I sostituti d'imposta che, <u>facoltativamente</u> prestano l'assistenza fiscale, devono, entro il 15 gennaio di ogni anno (nel 2017 16 gennaio in quanto il 15 gennaio è domenica), comunicare ai propri sostituiti di voler prestare detta assistenza e contestualmente richiedere ai propri dipendenti e lavoratori ad essi assimilati, la preventiva comunicazione che gli stessi intendono avvalersene. Tale</p>	Invio della comunicazione da parte del datore di lavoro ai propri sostituiti

15 è festivo)		comunicazione deve pervenire, da parte dei sostituti al datore di lavoro, entro i successivi trenta giorni.  (art. 7 co.1 DPR 322/98 - art. 37 DLGS 241/97- artt. 17 e 13 DM 31/5/99 n. 164).	
<b>Soggetti di imposta IVA</b>	Fattura differita	Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documenti di accompagnamento (art. 21, c. 4 DPR 633/72).  La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni e l'IVA relativa a tali fatture si inserisce nella liquidazione relativa al mese di spedizione o consegna della merce (Art. 23 c.1 DPR 633/72).	Registrazione nel registro delle vendite o dei corrispettivi o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: <ul style="list-style-type: none"><li>• nei termini previsti dalla normativa IVA</li><li>• e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA.</li></ul>
<b>Soggetti di imposta IVA</b>	Fattura cumulativa	Termine ultimo per emettere la fattura, recante il dettaglio delle operazioni, relativa alle prestazioni di servizi effettuate nel mese solare precedente nei confronti del medesimo soggetto, individuabili attraverso idonea documentazione.  Entro lo stesso termine la fattura deve essere registrata, ma con riferimento al mese precedente.  (art. 21, c. 4 del D.P.R. n. 633/1972)	Registrazione nel registro delle vendite o dei corrispettivi o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: <ul style="list-style-type: none"><li>• nei termini previsti dalla normativa IVA e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA.</li></ul>

	<p><b>Soggetti di imposta IVA</b></p> <p>Fattura operazioni con l'estero</p>	<p>Termine ultimo per emettere la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie, la fattura relativa alle prestazioni di servizi generiche ex art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia e l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi generiche ricevute da un soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE, effettuate nel mese solare precedente.</p> <p>Entro lo stesso termine tali fatture/autofatture devono essere registrate, ma con riferimento al mese precedente.</p> <p>(art. 21, c. 4 del D.P.R. n. 633/1972, artt. 39 e 46 del D.L. n. 331/1993)</p>	<p>Registrazione nel registro delle vendite o dei corrispettivi o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nei termini previsti dalla normativa IVA e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA.</li> </ul>
	<p><b>Contribuenti IVA</b></p> <p>Registrazione acquisti intracomunitari</p>	<p>Annotazione delle fatture intracomunitarie ricevute nel mese di DICEMBRE da effettuarsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nel registro vendite entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento ma con riferimento al mese di ricevimento;</li> <li>• nel registro acquisti non esiste più un termine disciplinato dall'art. 47: si fa pertanto riferimento al termine ultimo per l'esercizio del diritto alla detrazione ai sensi dell'art. 19 (entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quella in cui l'imposta diviene esigibile, ma in ogni caso prima della liquidazione periodica o della dichiarazione annuale nella quale la detrazione viene operata).</li> </ul> <p>(art. 47 DL 331/93)</p>	<p>Registro IVA acquisti.</p> <p>Registro IVA vendite.</p> <p>O in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nei termini previsti dalla normativa IVA e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA</li> </ul>
	<p><b>Commercianti al minuto e soggetti assimilati</b></p> <p>Registrazione dei</p>	<p>I soggetti che emettono scontrini e ricevute fiscali hanno la facoltà di effettuare un'unica annotazione mensile nel registro dei corrispettivi, entro il giorno 15 del mese successivo, in relazione agli incassi del mese.</p> <p>Il DPR 435/2001 ha <u>eliminato anche l'obbligo dell'allegazione degli</u></p>	<p>Registro dei corrispettivi,</p> <p>o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR</p>

	corrispettivi	<p><u>scontrini</u> di chiusura giornaliera al registro dei corrispettivi, precedentemente previsto dal DPR 695/96.</p> <p>Va rilevato, però, che <u>i contribuenti in contabilità ordinaria dovranno comunque annotare i corrispettivi giornalieri a libro giornale.</u> (Art. 15 DPR 435/2001, Art. 6 c.4 DPR 695/96 - C.M. 19/12/1997 n. 45/E)</p>	435/01: <ul style="list-style-type: none"> <li>• nei termini previsti dalla normativa IVA</li> <li>• e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA</li> </ul>
	<b>Soggetti di imposta IVA</b> Fatture di importo inferiore a <b>€ 300,00</b>	<p>Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore ad <b>€ 300,00</b>, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.</p> <p>(Art. 6 c. 1 DPR 695/96, modificato dall'art. 7, comma 2, lettera a) del D.L. 70/2011)</p>	Registro delle vendite o dei corrispettivi o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: <ul style="list-style-type: none"> <li>• nei termini previsti dalla normativa IVA</li> <li>• e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA</li> </ul>
	<b>Associazioni/ società sportive dilettantistiche</b> Anotazione dei corrispettivi	<p>Termine ultimo entro il quale le associazioni sportive dilettantistiche, le pro-loco e le altre associazioni senza scopo di lucro, che hanno optato per il regime previsto dalla legge 398/91, devono provvedere all'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente nell'esercizio dell'attività commerciale, anche mediante unica annotazione, nell'apposito modello previsto dal D.M. 11/2/1997.</p> <p>In tale modello vanno altresì annotati i proventi di cui all'art. 25 della L. 133/99 non costituenti reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali e le operazioni intracomunitarie.</p> <p>Ricordiamo che l'IVA eventualmente dovuta va versata entro il giorno</p>	Anotazione nell'apposito modello previsto dal D.M. 11/2/1997

		<p>16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (senza maggiorazione dell'1%), utilizzando i codici tributo 6031-6032-6033-6034.</p> <p>L'art. 90 della legge 289/02 ha esteso alle società di capitali costituite senza fine di lucro la possibilità di usufruire dello speciale regime agevolativo previsto dalla legge 398/91.</p> <p>Con la medesima disposizione sono altresì stati elevati i limiti massimi dei proventi conseguiti, al fine di poter adottare il predetto regime. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1/1/2003 tale limite è pari ad Euro 250.000 rapportato ai giorni effettivi di durata dell'esercizio (RM 16/6/2006, n. 63/E).</p> <p>(L. 398/91 – art. 25 L. 133/99, art. 9 DPR 544/99, art. 37 L. 342/2000, CM 43/E/2000, CM 165/E/2000, CM 247/E/1999; art. 90 l. 289/02 – CM 22/4/2003 n. 21/E – Circ. Ag. Entrate n. 9/E del 24/4/2013).</p>	
<p><b>Lunedì 16 gennaio</b> (senza proroga)</p>	<p><b>Contribuenti IVA</b></p> <p><u>Versamento mensile</u></p>	<p><b>I.V.A. dovuta per il mese di DICEMBRE 2016</b> (codice tributo 6012).</p> <p>Il versamento è dovuto se di importo superiore a € 25,82; se inferiore, si riporta a debito nel periodo successivo. (Art. 1 DPR 100/98 – Art. 18 D.Lgs 241/97)</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui F24 sia a zero per effetto di compensazioni nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline),</li> <li>• o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).</li> </ul>
	<p><b>Contribuenti IVA</b></p> <p>Mensili e</p> <p><u>Liquidazione</u> periodica</p>	<p>Il DPR 435/01 ha disposto la <u>soppressione dell'obbligo</u> dell'annotazione della liquidazione dell'IVA per ciascun mese o trimestre, a decorrere dalle liquidazioni relative al 2002.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Non è inoltre più necessario riportare il <u>credito</u> IVA dell'anno precedente non richiesto a rimborso, nel <u>registro degli acquisti</u>.</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gli estremi del versamento non dovranno più essere annotati.</li> </ul> <p><b>N.B.:</b> Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell'Amministrazione Finanziaria, è obbligato a fornire gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica.</p> <p>(art. 11 e 19 DPR 435/2001, Art. 1 DPR 100/98)</p>	
<b>Sostituti d'imposta</b>  Ritenute su dividendi	<p>Termine ultimo per effettuare il versamento delle ritenute operate sui dividendi <u>corrisposti nel QUARTO TRIMESTRE 2016</u>.</p> <p><b>NOVITA': si ricorda che sui dividendi corrisposti a partire dal 1° LUGLIO 2014 la ritenuta sarà pari al 26%.</b></p> <p><b>Codice tributo: 1035</b> "Ritenute su utili distribuiti da società - Ritenute a titolo d'acconto"</p> <p><b>Codice tributo: 1036</b> "Ritenute su utili distribuiti a persone fisiche non residenti o a società ed enti con sede legale e amministrativa estere"</p> <p>(Art 27 e 73 DPR 600/73 – art. 2, commi da 6 a 27 del D.L. 138/2011 - CM 16/6/04 n. 26/E)</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui F24 sia a zero per effetto di compensazioni nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline),</li> <li>• o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).</li> </ul>
<b>Sostituti d'imposta</b>  Ritenute alla fonte	<p><b>Versamento unitario di:</b></p> <p><b>Ritenute alla fonte</b> riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3, 1° comma, D.P.R. 29.9.73, n° 602, <b>trattenute nel mese precedente a:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lavoratori dipendenti e assimilati (art. 23 e 24 DPR 600/73);</li> <li>• lavoratori autonomi (art. 25 DPR 600/73) – codice tributo 1040;</li> <li>• provvigioni (art. 25-bis DPR 600/73) – ricordiamo che <u>l'aliquota della ritenuta sulle provvigioni è attualmente del 23%</u>. Codice tributo 1040 (si ricorda che dal 1° gennaio 2017 il codice tributo 1038 – ritenute su provvigioni - è soppresso ed al suo posto è utilizzato il codice tributo 1040);</li> <li>• compensi per la perdita di avviamento commerciale (art. 28</li> </ul>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui F24 sia a zero per effetto di compensazioni nel qual caso può essere</li> </ul>

	<p>DPR 600/73).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Co.co.co – Co.co.pro. (assimilati a lavoro dipendente) - <u>codice tributo 1001</u> (si ricorda che dal 1° gennaio 2017 il codice tributo 1004 è soppresso ed al suo posto è utilizzato il codice tributo 1001).</li> </ul> <p><b><u>Addizionale regionale (cod. 3802)</u></b></p> <p>Va versato l'importo trattenuto nel mese di DICEMBRE 2016 ai dipendenti cessati.</p> <p><b><u>Addizionale comunale I.R.P.E.F. (cod. 3848 – saldo) (cod. 3847 – accounto)</u></b></p> <p>Va versato l'importo trattenuto nel mese di DICEMBRE 2016 ai dipendenti cessati.</p> <p>(Art. 50 Dlgs 446/97; art. 1 Dlgs 360/98 modificato da art. 1 comma 142 legge 296/06).</p> <p><b>IMPOSTA SOSTITUTIVA 10% SU PREMI DI PRODUTTIVITÀ'</b></p> <p>Con l'art. 1, commi da 182 a 189 della Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208 del 28/12/2015) è stato ripristinato l'assoggettamento ad imposta sostitutiva del 10% delle somme erogate a titolo di premi di produttività o sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa su un importo massimo complessivo lordo di € 2.000 (o 2.500 € per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro).</p> <p>L'agevolazione è valida per i lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2015 hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore ad € 50.000.</p> <p>Con D.M. 25/03/2016 sono stati definiti i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione e le ulteriori modalità attuative. (Circ. Ag. Entrate n. 28/E/2016)</p>	<p>utilizzato solo Entratel o Fisconline), o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).</p> <p>Mod.F24 (cartaceo o telematico a seconda dell'importo e delle eventuali compensazioni) per i non titolari di partita IVA</p>
<p><b>Sostituti d'imposta</b></p> <p><u>Ritenute su interessi e autofinanziamento soci</u></p>	<p>Versamento delle ritenute alla fonte su interessi, premi e vincite, cessione titoli e valute, ecc.</p> <p><b>Ritenute su interessi relativi all'autofinanziamento soci di cooperative, corrisposti (o maturati) nel mese precedente ai soci persone fisiche, nonché agli imprenditori agricoli persone fisiche, partecipanti ad imprese familiari o a società semplici o di persone, a condizione che i soggetti partecipati rivestano la qualifica di socio di cooperativa agricola.</b></p> <p><u>Si ricorda che il D.L. n. 66/2014, all'art. 3, commi 1-12, ha aumentato la ritenuta dal 20% al 26% sugli interessi esigibili a partire dal 1° luglio 2014.</u></p> <p>(codice 1030 – MOD. F24)</p> <p>(V. Circolare Unicaf n. 24 del 25/06/2014)</p> <p>(Art. 26 DPR 600/73, art. 13 DPR 601/73, art. 6 c.11 l. 388/2000)</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui F24 sia a zero per effetto di compensazioni nel qual caso può essere utilizzato solo</li> </ul>

		<p>Entratel o Fisconline), o per il tramite</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).</li> </ul> <p>Mod.F24 (cartaceo o telematico a seconda dell'importo e delle eventuali compensazioni) per i non titolari di partita IVA</p>
<b>Sostituti d'imposta</b>  Ritenute 4% da parte dei condomini	<p>Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente da parte dei condomini.</p> <p>Il condominio, quale sostituto d'imposta, deve operare all'atto del pagamento una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.</p> <p>La ritenuta va effettuata anche se il pagamento è effettuato nei confronti di titolari di "redditi diversi" (occasionali) art. 67, c.1, lett i) del TUIR.</p> <p>La disposizione opera dall'1.01.2007, anche se riferita a pagamenti effettuati nel 2007 ma relativi ad appalti del 2006.</p> <p><b>Codici tributo:</b></p> <p>1019 – Ritenute del 4% operate a titolo di acconto IRPEF;</p> <p>1020 – Ritenute del 4% operate a titolo di acconto IRES.</p>	<p>Versamento mediante modello F24 (anche cartaceo in quanto il condominio non è titolare di partita IVA, ma solo se possibile per l'importo o eventuali compensazioni)</p>
<b>Sostituti d'imposta</b>  Contributi previdenziali	<p><b>Versamento unitario di:</b></p> <p><b><u>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI</u></b></p> <p>Versamento dei contributi relativi al <i>mese precedente</i> e della quota mensile del TFR al fondo tesoreria INPS, compresi i contributi ex Enpals dovuti per le aziende del settore dello spettacolo e dello sport (si ricorda che il D.L. n 201/2011 ha previsto la <u>soppressione dell'Enpals</u> e l'attribuzione delle relative funzioni all'Inps).</p> <p>Il Mod. UNIEMENS (DM10 + Emens) deve essere obbligatoriamente presentato in via telematica entro la fine del mese.</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui F24 sia a zero</li> </ul>

	<p>(<b>Codice tributo DM10</b>)</p> <p><b>CONTRIBUTO PREVIDENZIALE GESTIONE SEPARATA:</b> termine ultimo per il versamento dei contributi INPS dovuti dai committenti dei <b>collaboratori coordinati e continuativi, Co.co.pro.</b>, dei prestatori di <b>lavoro autonomo occasionale</b> (per gli importi eccedenti i 5.000 euro annui), degli <b>Associati in partecipazione</b> (circ.INPS 30/2005 e 90/2005) e dei medici in formazione specialistica, relativi ai compensi corrisposti nel <i>mese precedente</i>.</p> <p>(Art. 1 co. 770 L. 269/06, Art. 45 DL 269/2003, D.M. 281/96, modificato dall'art. 4 D.L. 295/96 - Art. 51 L. 488/99).</p> <p>Le <b>aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata</b>, in vigore al 1/1/2016 sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 27,72% (27% più 0,72% di aliquota aggiuntiva per malattia, maternità e assegni per il nucleo familiare), per tutti i <i>professionisti che non risultino assicurati ad altre forme previdenziali obbligatorie e che non siano pensionati (invariato rispetto al 2015)</i>;</li> <li>• 31,72% (31% più 0,72% di aliquota aggiuntiva per malattia, maternità e assegni per il nucleo familiare), per tutti i <i>soggetti (non professionisti) che non risultino assicurati ad altre forme previdenziali obbligatorie e che non siano pensionati (30,72% nel 2015)</i>;</li> <li>• 24%, per tutti i <i>pensionati e i soggetti provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria</i> (23,50% nel 2015).</li> </ul> <p>La ripartizione dell'onere contributivo resta confermata nelle misure di un terzo a carico del collaboratore e due terzi a carico del committente, mentre per gli associati in partecipazione il 55% a carico dell'associante e il 45% a carico dell'associato.</p> <p><b>Codici tributo:</b></p> <p><b>C10</b> (Soggetti iscritti ad altre forme pensionistiche)</p> <p><b>CXX</b> (Soggetti privi di altre coperture), vedi circolare INPS 4/12/2000 n. 201.</p>	<p>per effetto di compensazioni nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline),</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).</li> </ul>
<b>INAIL</b>	<p>Denuncia e autoliquidazione delle <u>posizioni cessate nel mese di NOVEMBRE 2016</u>.</p> <p>In caso di cessazione dell'attività assicurata nel corso dell'anno, sia la denuncia sia l'autoliquidazione del premio devono essere effettuati entro il 16 del secondo mese successivo.</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui</li> </ul>

		<p>F24 sia a zero per effetto di compensazioni nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline),</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).</li> </ul> <p>Mod.F24 (cartaceo o telematico a seconda dell'importo e delle eventuali compensazioni) per i non titolari di partita IVA</p>	
	<b>Contribuenti soggetti ad ACCISE</b>	<p>Versamento dell'accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, per i prodotti immessi in consumo nel mese precedente. Restano salve le scadenze relative a prodotti specifici (es. gas metano).</p> <p>(Art. 3, comma 4, D.Lgs 504/95)</p>	<p>Versamento: Modello F24 – accise</p>
<b>Venerdì 20 gennaio</b>	<b>Produttori di imballaggi</b>  <p>Denuncia <u>mensile</u> o <u>trimestrale</u> o <u>annuale</u></p>	<p>Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia <b>mensile</b> o <b>trimestrale</b> o <b>annuale</b>, riferita rispettivamente al <b>mese precedente (NOVEMBRE 2016)</b> o al <b>QUARTO TRIMESTRE 2016</b> o all'<b>ANNO 2016</b>, in relazione al volume degli imballaggi prodotti o utilizzati, così come di seguito indicato.</p> <p>Per il 2016 sono variate le soglie di esenzione e di periodicità annuale. Pertanto gli scaglioni per il 2016 sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>mensile</b>: per importi di contributo ambientale per singolo materiale e per importazioni forfetizzate oltre €. 31.000,00 (invariato);</li> <li>➤ <b>trimestrale</b>: fino a € 31.000,00 per singolo materiale (invariato);</li> <li>➤ <b>annuale</b>: fino a € 1.000,00 per singolo materiale (nel 2015 era 310,00 €);</li> <li>➤ <b>esenti</b>: fino a € 50,00 per singolo materiale (in procedura ordinaria) e fino a € 100 (in procedura semplificata), rispetto ai 26 € del 2015.</li> </ul> <p>Si ricorda che dal 2014 le denunce possono essere inviate solo in via telematica (non sarà più possibile l'invio tramite raccomandata o fax). Sul sito <a href="http://www.conai.org">www.conai.org</a> sono disponibili le guide per l'adesione, i</p>	<p>Modulistica predisposta dal Conai (MODULI 6.1/6.2/6.3/6.10)</p> <p>Liquidazione: su modelli conformi a quelli approvati dal Conai.</p> <p>Presentazione esclusivamente on-line attraverso il servizio di dichiarazione on-line</p> <p>Il versamento del contributo ambientale si effettua a seguito della</p>

		<p>versamenti e le dichiarazioni per il 2016.</p> <p>Per tutte le informazioni sull'adesione al Consorzio e la gestione del Contributo Ambientale CONAI è stato attivato, a partire dal mese di novembre 2006, un nuovo servizio informativo che risponde al Numero Verde gratuito 800337799.</p> <p>(Art. 41 D.lgs 05/02/1997 – Comunicato 03/12/1998 – Comunicato 11/11/99)</p>	ricezione della fattura da parte del CONAI
<b>Mercoledì 25 gennaio</b>	<p><b>Operatori intracomunitari con obbligo mensile</b></p> <p><u>Elenchi Intrastat mensili e trimestrali</u></p>	<p>Termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT relativi agli acquisti (di beni e servizi) e cessioni (di beni e servizi) intracomunitari effettuati nel mese di <b>DICEMBRE 2016</b> per gli operatori con obbligo mensile o nel <b>QUARTO TRIMESTRE 2016</b> per gli operatori con obbligo trimestrale.</p> <p>Ricordiamo che il D.Lgs n. 18/2010 ha recepito le Direttive Comunitarie e tra le principali novità segnaliamo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <u>l'obbligo di indicare nei modelli INTRA anche le prestazioni di servizi generiche effettuate e/o ricevute in ambito comunitario;</u></li> <li>➤ <u>l'obbligo della presentazione esclusivamente mediante invio telematico dei modelli INTRA;</u></li> <li>➤ <u>l'eliminazione della cadenza di presentazione annuale;</u></li> <li>➤ <u>l'individuazione di nuove soglie per determinare la periodicità di presentazione mensile/trimestrale.</u></li> </ul> <p>La presentazione dei modelli con periodicità trimestrale è ammessa per i soggetti che, per ciascuna tipologia di operazioni, non hanno superato il limite di 50.000 euro nei quattro trimestri precedenti.</p> <p>A tal fine vanno considerati separatamente gli acquisti (INTRA-2) e le cessioni (INTRA-1), potendo quindi avere periodicità diverse per gli acquisti e per le cessioni.</p> <p>I soggetti che presentano un elenco riepilogativo con periodicità trimestrale e che, nel corso di un trimestre, superano la soglia, presentano l'elenco riepilogativo con periodicità mensile a partire dal mese successivo in cui tale soglia è superata. In tal caso sono presentati gli elenchi riepilogativi, appositamente contrassegnati, per i periodi mensili già trascorsi (art. 2 D.M. 22/2/2010).</p> <p>Gli elenchi riepilogativi predisposti in formato digitale devono essere presentati all'Agenzia delle Dogane per via telematica attraverso l'utilizzo del Servizio Telematico Doganale. A tal fine i soggetti tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi devono richiedere all'Agenzia delle Dogane, qualora non ne siano già in possesso, l'autorizzazione all'utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.</p> <p>Le istruzioni tecniche per la richiesta di autorizzazione all'utilizzo</p>	Invio telematico diretto o mediante intermediario abilitato (vedi a fianco)

		<p>del Servizio Telematico Doganale sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Dogane all'indirizzo <a href="http://www.agenziadogane.gov.it">http://www.agenziadogane.gov.it</a></p> <p><i>Dal 10/5/2010 è consentita, in alternativa, la presentazione tramite Entratel o Fisconline.</i></p> <p><b>ATTENZIONE:</b> si ricorda che il Decreto sulle Semplificazioni Fiscali D.L. n. 175, 2014, pubblicato nella G.U. n. 277 del 28/11/2014, all'art. 23 prevede una <b>semplicificazione nel contenuto degli elenchi Intrastat servizi</b>: dovranno essere indicati soltanto la partita Iva delle controparti, il valore totale delle transazioni suddette, il codice identificativo della prestazione resa o ricevuta e il paese di pagamento. Con Provvedimento del 19/02/2015 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell'Agenzia delle Entrate, d'intesa con l'Istat, sono state approvate tali semplificazioni agli Intrastat servizi. Le disposizioni della presente determinazione si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti <u>dal 1° gennaio 2015</u>.</p> <p><i>(D.Lgs n. 18/2010, D.M. 22/2/2010, C.M. 5/E/2010, determinazione Ag. Dogane n. 22778 del 22/2/2010, C.M. 14/E/2010 – Prov. Ag. Dogane, Ag. Entrate e Istat 19/02/2015)</i></p>	
	<p><b>Datori di lavoro agricoli</b></p> <p>ENPAIA</p> <p>Denuncia e versamento mensile</p>	<p>Termine ultimo per procedere al versamento dei contributi previdenziali dovuti all'ENPAIA, relativi al mese precedente, per gli impiegati agricoli.</p> <p>Ricordiamo che, con <u>decorrenza 1/1/2003</u>, il sistema di riscossione ENPAIA ha subito delle variazioni.</p> <p>Occorre effettuare in data odierna anche una denuncia mensile delle retribuzioni imponibili lorde complessive di ciascun impiegato e/o dirigente agricolo.</p> <p>(circ. ENPAIA 11/11/2002)</p>	<p><b>Pagamento:</b> MAV bancario e solo qualora non fosse possibile tramite bonifico bancario appoggiato esclusivamente su Banca Popolare di Sondrio – Sede di Roma: IBAN IT71Y0569603211000 036000X17 Presentazione on-line all'ente della denuncia</p>
<p><b>Lunedì 30 gennaio</b></p>	<p><b>Titolari di contratti di locazione di beni immobili</b></p> <p>Imposta di registro</p>	<p>Scade in data odierna il termine ultimo per procedere al versamento dell'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° del mese di GENNAIO (30 giorni) e di quella inerente ai rinnovi degli stessi ed alle annualità successive, che non abbiano optato per la cedolare secca.</p> <p>Dall'1.01.2000 l'imposta può essere versata mediante addebito diretto sul conto corrente bancario.</p>	<p>Versamento on-line ed invio telematico per i soggetti obbligati, mediante il servizio Entratel o Internet del:</p>

	<p>(Art.5 c.1 dell' allegato A parte I del DPR 131/86 – art.21 c. 18,19 e 20 L. 449/97 – Art. 68 L. 342/2000, (Provv.Ag. Entrate 12/12/2001, C.M.7/1/2002 n.3/E).</p> <p>Si ricorda che sono obbligati alla <i>registrazione dei contratti in via telematica</i> e, pertanto anche al relativo versamento telematico, tutti i soggetti <u>in possesso di almeno 10 unità immobiliari</u>, anche se ne affittano solo una (e non più 100, come previsto fino al 28/04/2012) – NOVITA' introdotta dal D.L. n. 16/2012.</p> <p>Dal 1° luglio 2010 in sede di registrazione dei contratti vi è l'obbligo di indicazione dei dati catastali, pena l'applicazione di una sanzione compresa tra il 120 e il 240% dell'imposta di registro (V. nuovo "modello 69" per la registrazione degli atti).</p> <p><b>N.B.:</b> dal 3 febbraio 2014 deve essere utilizzato il <u>nuovo modello RLI</u> per le registrazioni, le cessioni, le risoluzioni e le proroghe dei contratti di locazione di immobili (fabbricati e terreni), oltre che per esercitare l'opzione o la revoca per la cedolare secca e per comunicare i dati catastali dell'immobile locato.</p> <p>Tale modello RLI sostituirà completamente i modelli Siria, Iris e RR, e soltanto parzialmente il modello 69 che continuerà ad essere utilizzato per le registrazioni degli altri atti (es. distribuzione dividendi, comodati, contratti verbali, registrazioni volontarie, ecc.).</p> <p>Fino al 31 marzo 2014 si potevano continuare ad utilizzare i precedenti modelli Siria, Iris, RR e modello 69, <u>mentre dal 1° aprile 2014 deve essere utilizzato esclusivamente il modello RLI</u>.</p> <p>La principale novità del nuovo modello RLI consiste nell'obbligo di allegare la copia del contratto sottoscritto dalle parti e la copia di eventuali ulteriori documenti.</p> <p>L'allegazione del file è facoltativa solo in presenza delle seguenti caratteristiche</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un numero di locatori e di conduttori, rispettivamente, non superiore a 3;</li> <li>- una sola unità abitativa ed un numero di pertinenze non superiore a 3;</li> <li>- tutti gli immobili devono essere censiti con attribuzione di rendita;</li> <li>- il contratto contiene esclusivamente la disciplina del rapporto di locazione e, pertanto, non comprende ulteriori pattuizioni;</li> <li>- il contratto è stipulato tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione.</li> </ul> <p>Il modello RLI può essere presentato in forma cartacea, direttamente o tramite delega ad un soggetto terzo, o presentato in via telematica direttamente o tramite un intermediario abilitato (si ricorda che la presentazione telematica è obbligatoria per i soggetti in possesso di almeno dieci unità immobiliari, anche se ne affittano una sola).</p>	<p><b>Modello F24 ELIDE</b></p> <p><b>Codici tributo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 1500 – locazione e affitto di beni immobili – prima registrazione;</li> <li>➤ 1501 – locazione e affitto di beni immobili – annualità successive;</li> <li>➤ 1502 – locazione e affitto di beni immobili – cessioni del contratto;</li> <li>➤ 1503 – locazione e affitto di beni immobili – risoluzioni del contratto;</li> <li>➤ 1504 – locazione e affitto di beni immobili – proroghe del contratto.</li> </ul>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>(Prov. Ag. Entrate 10/01/2014)</p> <p><b>N.B.:</b> Si ricorda inoltre che <u>dal 1° febbraio 2014</u> l'imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l'imposta di bollo, le sanzioni e gli interessi relativi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili possono essere versati con il nuovo <b>modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide)</b>.</p> <p><b>Versamento on-line:</b></p> <p>Con provv. Ag. Entrate del 2/7/2002 viene disposto <u>l'obbligo di procedere al versamento per via telematica</u> da parte dei soggetti obbligati alla presentazione telematica. Tale obbligo, in base a quanto specificato nella R.M. 320/E del 7/10/2002, decorre dal mese di novembre 2002.</p>	
	<p><b>Contribuenti IVA</b></p> <p>Fatturazione</p> <p><u>Imballaggi non restituiti</u></p>	<p>Per gli imballaggi non restituiti entro il termine stabilito è possibile emettere, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una <b>fattura globale per tutte le cessioni effettuate nell'anno precedente</b>.</p> <p>Tale fattura non deve essere consegnata ai clienti e deve contenere, anziché i dati dei clienti, gli estremi del decreto che ha previsto tale facoltà (D.M. 11/8/1975).</p> <p>La base imponibile è calcolata in relazione all'ammontare delle cauzioni corrispondenti ai quantitativi dei diversi tipi di imballaggi e recipienti.</p>	Emissione fattura globale
<p><b>Martedì 31 gennaio</b></p>	<p><b>Contribuenti IVA</b></p> <p><u>Soci cooperative agricole</u></p> <p><b>Comunicazione regime speciale</b></p> <p><u>Facoltativo</u></p>	<p>A seguito della modifica apportata all'art. 34 del DPR 633/72, dall'art. 10, co.1, lett. a), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, non sussiste più l'obbligo da parte dei produttori agricoli di presentazione alla cooperativa, entro il 31 gennaio di ogni anno, della dichiarazione con la quale attestano di possedere i requisiti per rientrare nel regime speciale agricolo.</p> <p>Risulta comunque fondamentale da parte della cooperativa conoscere il regime del socio imprenditore agricolo, in quanto da tale regime discendono il momento impositivo ai fini IVA, l'aliquota applicabile e la corretta fatturazione emessa per conto del socio (art. 34, co. 7, DPR.633/72). Pertanto è consigliabile continuare a ricevere le dichiarazioni firmate da parte del socio che attestino il regime da lui adottato.</p> <p>Ricordiamo che l'art. 2, co. 31 del DL n. 262/2006, ha modificato l'art. 34, comma 6 del DPR 633/72, disponendo il <u>regime di esonero dagli adempimenti per i produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a € 7.000</u>, costituito per almeno due terzi da prodotti agricoli, senza più distinguere i produttori per territorio (in precedenza il volume per l'esenzione era di 2.582,28 per gli imprenditori agricoli in genere e di</p>	

		7.746,85 per i produttori dei comuni montani con limitato numero di abitanti). Per tali contribuenti la cooperativa dovrà emettere autofattura. (Art. 34 DPR 633/72).	
<b>Redditi dei terreni</b>	Variazione reddito dominicale ed agrario	<p>Termine ultimo per presentare la denuncia di variazione del reddito dominicale ed agrario avvenuta nell'anno 2016 all'Ufficio del Territorio.</p> <p>Tali variazioni si verificano quando si sostituisce la coltura o si ha una diminuzione permanente della produttività del terreno.</p> <p>L'art. 2, comma 33 del D.L. 262/06 esonera dalla presentazione della denuncia di variazione i soggetti che presentano la domanda di contribuzione PAC, in quanto già indicano i dati necessari agli organismi pagatori riconosciuti dalla normativa OCM.</p> <p>Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall'anno in cui si sono verificati i fatti modificativi se la denuncia è stata presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo; se invece la denuncia è stata presentata dopo, dall'anno in cui è stata presentata.</p> <p>Le variazioni in aumento invece devono essere obbligatoriamente denunciate entro il 31 gennaio.</p> <p>(art. 30 e 34 DPR 917/86).</p>	Presentazione della denuncia all'Ufficio del Territorio
<b>Imposta pubblicità</b>	<b>sulla</b> Versamento annuale 2016 – prima rata 2017	<p>Termine ultimo per procedere al pagamento dell'<b>imposta annuale</b> relativa alla pubblicità, salvo che entro lo stesso termine non sia presentata denuncia di cessazione e salvi diversi termini di scadenza stabiliti dai regolamenti adottati dai singoli comuni.</p> <p>Qualora il contribuente optasse per la rateizzazione trimestrale dell'imposta (questo è possibile se l'importo annuale supera € 1.549,37 con rate a gennaio, marzo, giugno e settembre), scade il termine per il versamento della <b>prima rata 2017</b>.</p> <p>(art. 8, 9 Dlgs 507/93 – art. 52, 62 Dlgs 446/97 – DL 376/98)</p> <p><b>ATTENZIONE:</b> si ricorda che la Legge di Stabilità 2016 ha abrogato l'art. 11 del D.Lgs. n. 23/2011 che prevedeva l'istituzione dell'IMUS (imposta municipale secondaria) in sostituzione della Tosap, della Cosap, dell'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.</p>	Versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero direttamente presso le tesorerie comunali, ovvero, in caso si affidamento in concessione, al suo concessionario anche mediante conto corrente postale
<b>TOSAP/COSAP</b>	Versamento annuale 2016 –	<p>Termine ultimo per procedere al pagamento annuale in unica soluzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sempreché non si siano verificate rispetto agli anni precedenti variazioni che determinino un maggior tributo.</p> <p>Qualora il contribuente optasse per la rateizzazione trimestrale</p>	<p>TOSAP - Versamento mediante c/c postale intestato al Comune o alla Provincia.</p> <p>Nei Comuni</p>

	prima rata 2017	<p>dell'imposta (questo è possibile se l'importo del tributo supera € 258,23 con rate a gennaio, aprile, luglio ed ottobre), scade il termine per il versamento della <b>prima rata 2017</b>.</p> <p>Per i comuni che hanno istituito la COSAP in sostituzione della TOSAP (art. 63 D.Lgs. 446/97) sarà necessario far riferimento ai relativi regolamenti comunali.</p> <p>(art. 50 Dlgs. 507/93)</p> <p><b>ATTENZIONE:</b> si ricorda che la Legge di Stabilità 2016 ha abrogato l'art. 11 del D.Lgs. n. 23/2011 che prevedeva l'istituzione dell'IMUS (imposta municipale secondaria) in sostituzione della Tosap, della Cosap, dell'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.</p>	convenzionati mod. F24 (R.M. 74/2004)
<b>Ditta mandante rappresentanti di commercio</b>	Invio conto provvigioni	Termine ultimo per inviare ai propri agenti l'estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all'agente.	Consegna o invio all'agente
<b>Revisori legali</b>	Versamento del contributo annuale 2017	<p>Termine entro il quale i revisori legali iscritti nell'apposito registro devono procedere al versamento del contributo per l'anno 2017 di € 26,85.</p> <p>Il Registro sta provvedendo ad inviare a tutti gli iscritti un bollettino premarcato per il pagamento del contributo per l'anno 2017 intestato a Consip S.p.A..</p> <p>A partire dal 2016 il contributo può essere versato anche on-line, attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC (denominato "PagoPA"), tramite gli strumenti di pagamento elettronico resi disponibili dalla piattaforma, direttamente dal sito web della revisione legale o presso gli intermediari autorizzati.</p> <p>L'attestazione del versamento non va più trasmessa.</p> <p>(D.M. 05/12/2016)</p>	Versamento mediante bollettino precompilato o on-line mediante il PagoPA
<b>Concessioni Governative</b>	Versamento annuale tassa	Termine ultimo per procedere al versamento delle tasse di concessione governativa per le quali la tariffa allegata al DPR 641/72 non prevede un termine diverso.	Versamento mediante bollettino c/c postale oppure Versamento mediante modello F23.
<b>Concessioni Regionali</b>		Termine ultimo per procedere al versamento annuale delle tasse sulle concessioni regionali per le quali la tariffa allegata al Dlgs 230/91 prevede tale termine.	Versamento mediante c/c postale.

	<p><b>Versamento annuale</b></p> <p><b>N.B.:</b> In relazione alla facoltà per ciascuna regione di disporre aumenti degli importi della tassa, anche per singole voci di tariffa, si raccomanda di verificare gli importi vigenti nella regione stessa, che potrebbero anche differire da quelli indicati nel testo del citato D.lgs. 230/91.</p>	
<p><b>Autotrasportatori</b></p> <p><b>RIMBORSO ACCISE –</b></p> <p>Presentazione domanda rimborso 4° TRIMESTRE 2016</p>	<p>Termine ultimo entro il quale le imprese di autotrasporto in conto proprio o di terzi possono presentare la domanda di rimborso delle accise sul gasolio consumato nel 4° TRIMESTRE 2016.</p> <p>(Nota Agenzia Dogane n. 143065 del 20/12/2016)</p>	<p>Software scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Dogane</p>
<p><b>Datori di lavoro</b></p> <p>Lavoratori somministrati</p>	<p>Termine ultimo, per i datori di lavoro che utilizzano lavoratori in somministrazione, per effettuare una comunicazione periodica, alla rappresentanza sindacale unitaria o alle rappresentanze aziendali, relativa ai contratti di somministrazione conclusi nell'anno precedente.</p> <p>(Nota Ministero Lavoro n. 12187 del 03/07/2012 – art. 36, comma 3 del D.lgs. n. 81/2015)</p>	
<p><b>Datori di lavoro</b></p> <p>Prospetti informativi relativi al collocamento dei disabili</p>	<p>Termine entro il quale i datori di lavoro che superano i 15 dipendenti devono presentare, <u>esclusivamente in via telematica</u>, la denuncia annuale relativa al personale impiegato (disabili e non), in presenza di cambiamenti nella situazione occupazionale rispetto all'ultimo prospetto inviato.</p> <p>In caso di unità produttive ubicate in diverse Province, oltre ad inviare il prospetto ad ogni ufficio competente, sono tenute a presentare un prospetto riepilogativo alla Provincia in cui si trova la sede legale, al fine di individuare eventuali situazioni oggettive e/o necessità per l'occupazione dei lavoratori invalidi.</p> <p>In caso invece di unità produttive ubicate in diverse Province in diverse Regioni rispetto alla Regione della sede legale, i prospetti informativi devono essere inviati al servizio gestito dal Ministero del Lavoro.</p> <p>(art. 9 L. 68/99 – DM 22/11/99 – D.M. 345 del 17/09/2013 - Nota Min. Lavoro n. 16522 del 12/12/2013)</p>	<p>Presentazione in via telematica del prospetto informativo al Centro per l'impiego</p>
<p><b>Imposta di bollo</b></p> <p><b>BOLLO VIRTUALE –</b></p> <p>Dichiarazione annuale</p>	<p>Termine ultimo, per i soggetti autorizzati a corrispondere il tributo in modo virtuale, per la presentazione della dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente, distinti per voce di tariffa.</p> <p>Sulla base della dichiarazione, l'Ufficio procederà alla liquidazione definitiva dell'imposta di bollo dovuta per l'anno precedente imputando la differenza a debito o a credito della rata bimestrale in scadenza a febbraio.</p>	<p>Presentazione in via telematica mediante il modello approvato con Provv. Ag. Entrate del 17/12/2015</p>

		(art. 15 D.P.R. n. 642/1972 – Ris. Ag. Entrate n. 12/E del 03/02/2015 - Provv. Ag. Entrate 17/12/2015)	
<b>Erogazioni liberali per progetti culturali</b>	Comunicazione	Termine ultimo per effettuare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate e al Ministero dei Beni Culturali per chi ha effettuato o ricevuto erogazioni liberali per progetti culturali ai sensi dell'art. 100, comma 2, lett. m) del D.P.R. n. 917/1986.	
<b>Strutture sanitarie</b>	Invio dati al Sistema Tessera Sanitaria	<p>Termine ultimo per l'invio telematico al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese per prestazioni socio-sanitarie risultanti da ricevute, fatture o scontrini rilasciati nel 2016 da parte delle strutture sanitarie (aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, farmacie – pubbliche e private -, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari, le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate, ecc.), al fine di renderli disponibili per il 730-precompilato.</p> <p>Con D.M. 01/09/2016 sono stati inseriti tra i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati anche gli esercizi commerciali che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci ex art. 4, c. 1, lett. d), e), f) del D.Lgs. n. 114/1998 e art. 5 del D.L. n. 223/2006; gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, degli infermieri, delle ostetriche, dei tecnici sanitari di radiologia medica; gli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico.</p> <p>Inoltre, sempre con il D.M. 01/09/2016, è stato ampliato l'ambito oggettivo delle spese sanitarie da comunicare, prevedendo l'obbligo di inviare, per gli iscritti agli albi professionali dei veterinari, i dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 01/01/2016, riguardanti le tipologie di animali individuate dal D.M. n. 289/2001.</p> <p>In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si applica la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione omessa, tardiva o errata, in deroga all'istituto del concorso e della continuazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997, fino ad un massimo di 50.000 euro.</p> <p>Inoltre, nel caso di <u>errata trasmissione</u> dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza, ovvero, nei casi di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa.</p> <p>Invece, nel caso di <u>tardiva trasmissione</u> dei dati, se la comunicazione è trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta ad un terzo, con un massimo di 20.000 euro.</p> <p>In merito al <u>regime sanzionatorio transitorio</u>, si fa presente che l'art.</p>	Presentazione esclusivamente in via telematica mediante le credenziali di accesso al Sistema Tessera Sanitaria

	<p>1, co. 949, lett. e), Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), stabilisce che per il primo anno di invio della comunicazione in questione (2016, per l'anno d'imposta 2015), <u>non si applicano le sanzioni</u> “nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati stessi, se l'errore non determina un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata”.</p> <p>(art. 3, comma 3 del D.Lgs. n. 175/2014 – D.M. 31/7/2015, 02/08/16 e 01/09/16 – Prov. Ag. Entrate 31/7/2015, 29/07/2016 e 15/09/2016 – Com. stampa Ag. Entrate 21/01/2016 – Circ. Unicaf nn. 34/2016, 5/2016 e 6/2016)</p>	
<p><b>Soggetti IRES</b></p> <p><b>Acconti IRES/IRAP</b></p> <p>(Contribuenti con periodo d'imposta che termina il 28 FEBBRAIO – esercizio sociale 01/03/2016 – 28/02/2017)</p> <p>Seconda rata di acconto</p>	<p>Termine ultimo per procedere al versamento della <b>seconda rata di acconto IRES e IRAP</b> relativamente alle <u>società ed enti con periodo d'imposta che termina il 28 FEBBRAIO 2017</u>.</p> <p><b>ACCONTI – PERCENTUALE APPLICABILE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>IRES 100%</b> (codice versamento 2002)</li> <li>• <b>IRAP 100%</b> (codice versamento 3813)</li> </ul> <p>Per l'IRAP si applica la medesima percentuale applicabile all'IRES.</p> <p><u>Per l'IRES si fa riferimento al rigo RN17 del modello UNICO/2016 SC e per l'IRAP al rigo IR21 del Mod. IRAP/2016 SC.</u></p> <p>Ricordiamo che i versamenti di acconto di IRES ed IRAP devono essere effettuati in <b>due rate</b>, salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non sia <b>superiore a 103 euro</b>. In tale ultimo caso l'acconto si versa in un'unica soluzione alla scadenza della seconda rata (30 novembre per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti diversi).</p> <p>Nel caso in cui l'importo dell'acconto superi questa somma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il 40% dell'acconto dovuto dovrà essere versato alla scadenza della prima rata, contestualmente al versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente;</li> <li>• il residuo <b>60%</b> va versato alla scadenza della seconda rata.</li> </ul> <p>L'acconto <b>non è dovuto</b> se l'imposta relativa al periodo d'imposta precedente <b>non è superiore ad €. 20,00</b>.</p> <p><b>RICALCOLO ACCONTO</b></p> <p>Nel calcolo dell'acconto i contribuenti devono ricalcolare l'imposta dovuta per il periodo precedente (da prendere come base per il calcolo dell'acconto) senza tener conto delle eventuali agevolazioni fruite, relativamente alla deduzione forfetaria per gli impianti di distribuzione di carburanti (art. 21, L. n. 448/1998); delle disposizioni di cui all'art. 49-bis, comma 5 del D.Lgs. n. 171/2005 concernenti i</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui F24 sia a zero per effetto di compensazioni nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline),</li> <li>• o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).</li> </ul>

redditi derivanti dal noleggio occasionale di unità da diporto (non superiore a 42 giorni), gli acconti dovranno cioè essere determinati al lordo di tali agevolazioni, anche se tali redditi saranno assoggettati ad imposta sostitutiva del 20%; dei maxi-ammortamenti di cui all'art. 1, commi 91 e 92 della Legge di Stabilità 2016 previsti per coloro che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016 (il costo di acquisizione, al fine di determinare le quote di ammortamento e i canoni di leasing, è incrementato del 40%), gli acconti per il 2016 dovranno pertanto essere determinati senza tener conto di tale agevolazione.

Inoltre, per la determinazione dell'acconto dovuto per il 2016, occorre anche tener conto:

- della nuova aliquota per il 2016 relativa alla deduzione ACE, ossia il 4,75% (diversamente dagli anni precedenti in cui occorreva calcolare l'acconto utilizzando l'aliquota ACE relativa al periodo d'imposta precedente) – per un approfondimento si rinvia al commento dei righi RS113 – 115;
- dell'ulteriore rivalutazione dei redditi dominicale ed agrario a partire dal periodo d'imposta 2013 di cui all'art. 7, comma 4 del D.L. n. 91/2014.

In particolare il reddito dominicale ed il reddito agrario sono rivalutati del:

- 15% per gli anni 2013 e 2014;
- 30% per il 2015;
- 30% a decorrere dal 2016 (novità introdotta dall'art. 1, comma 909 della Legge di Stabilità 2016 che ha sostituito il precedente 7%).

Per i terreni agricoli e per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, l'ulteriore rivalutazione è pari al:

- 5% per gli anni 2013 e 2014;
- 10% per il 2015;
- dal 2016 tornano ad operare la sola rivalutazione ordinaria (80% e 70%).

Tali ulteriori rivalutazioni devono essere applicate sull'importo risultante dalla rivalutazione di cui all'art. 50 della L. n. 662/1996 pari all'80% per il reddito dominicale e al 70% per il reddito agrario.

#### **Metodo previsionale -**

Ricordiamo che è facoltà del contribuente, in alternativa al metodo storico, commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per lo stesso periodo di competenza.

Non è possibile rateizzare il presente versamento, che pertanto andrà obbligatoriamente versato in unica soluzione (art. 20 DLgs 241/97)

(Art. 1 c.2 L.23/03/77 n.97 - Art. 30 e 37 Dlgs 446/97 – art. 4 L.

		388/2000, art. 4 co.1 D.Lgs 344/03, art. 1 DL 106/05)	
<b>UNICO/2016 e IRAP/2016</b>  <u>Contribuenti con esercizio che termina al 30/04/2016</u>  <u>Presentazione in via telematica</u>	<p>Termine ultimo per procedere alla presentazione, mediante <b>invio telematico</b>, del modello <b>UNICO/2016 ed IRAP/2016</b>, da parte dei soggetti il cui <b>periodo d'imposta si sia chiuso il 30/04/2016</b>.</p> <p>(<b>art. 3 D.L. 97/2008</b>, art. 2 e 3 DPR 322/88, come modificati dall'art. 42, co. 7-ter, D.L. 207/2008 - <b>Prov. Ag. Entrate 29 gennaio 2016</b>, modificato dal Prov. del 05/05/2016)</p> <p>Per maggiori chiarimenti vedere la sezione "Scadenze variabili dipendenti da un evento" in calce al presente scadenziario.</p> <p>Ricordiamo che i contribuenti interessati agli <b>studi di settore</b> devono allegare al modello Unico anche i modelli relativi alla comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi stessi.</p> <p><b>Sanatoria codice attività:</b> le istruzioni agli studi di settore precisano che l'indicazione del codice attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello UNICO 2015, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni in base a quanto previsto nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 112 del 6 luglio 2001.</p>	<p>Presentazione a mezzo invio telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tramite intermediario abilitato o</li> <li>➤ direttamente mediante:</li> <li>• il servizio Entratel per i soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti</li> <li>• il servizio Internet per gli altri soggetti.</li> <li>• chi è già abilitato a Entratel in ogni caso utilizza tale modalità.</li> </ul>	
<b>Soggetti che effettuano acquisti di beni da San Marino</b>  Comunicazione acquisti relativi al mese precedente	<p>Termine ultimo per inviare la comunicazione degli <b>acquisti di beni effettuati da San Marino</b> nel mese precedente attraverso il <b>modello di comunicazione polivalente (quadro SE)</b>.</p> <p>Gli operatori italiani, infatti, che acquistano beni da fornitori sanmarinesi che non addebitano l'Iva in fattura, devono integrare la fattura ricevuta ed annotarla nel registro delle vendite e nel registro degli acquisti.</p> <p>L'avvenuta annotazione in tali registri, a partire dal 1° gennaio 2014, deve essere comunicata <b>entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione</b> mediante il nuovo modello di comunicazione polivalente.</p> <p>(art. 16, comma 1, lett. c) del D.M. 24/12/1993 – Prov. Ag. Entrate 02/08/2013)</p>	<p>Presentazione mediante invio telematico diretto o mediante intermediario abilitato</p>	
<b>Datori di lavoro agricoli</b>  Denuncia trimestrale	<p>Termine ultimo di presentazione mediante invio telematico del modello Dmag-Unico, relativo alla manodopera agricola occupata nel trimestre precedente (4° trimestre 2016).</p> <p>L'INPS con circolare n. 115 del 16/10/2006 ha fornito le istruzioni relative ai nuovi obblighi ed alle nuove scadenze (Art. 1, comma 6, D.</p>	<p>Presentazione a mezzo invio telematico o tramite gli intermediari abilitati (Gli</p>	

		L. 2/2006).	intermediari abilitati sono individuati dall'INPS con Circ. 100/2006)
<b>Denuncia mensile dei flussi retributivi e contributivi</b>	Termine ultimo per procedere all'invio telematico del flusso UniEmens relativo alle retribuzioni e contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.	Invio telematico diretto o mediante intermediari abilitati	
Modello UniEmens (DM10 + Emens)	Dal 1° gennaio 2015 il flusso UniEmens comprende anche l'ex Enpals (in quanto il D.L. n. 201/2011 ha previsto la soppressione dell'Enpals e l'attribuzione delle relative funzioni all'Inps).		
<b>Sostituti d'imposta</b>	Termine ultimo per procedere alla stampa o archiviazione ottica del libro unico del lavoro, con riferimento al mese precedente, da parte dei datori di lavoro obbligati o dei Centri Servizi dell'Associazione di categoria (art. 39 D.L. 112/2008).	Stampa meccanografica, stampa laser o archiviazione su supporti magnetici nel rispetto dell'art. 71 del D.Lgs. 82/2005	
<b>Contribuenti IVA</b>	Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente (caso di vendita con consegna a terzi: l'operatore A cede i beni a B ma li consegna al soggetto C su disposizione del proprio cessionario B). (art. 21, comma 4 e art. 6, comma 5 del D.P.R. n. 633/1972)	Registro IVA vendite	
<b>Contribuenti soggetti ad ACCISE – Gas naturale</b>	Termine ultimo per procedere al versamento della rata di acconto mensile determinata con riferimento ai consumi di gas naturale relativi all'anno precedente. (Art. 26 co.13 D.Lgs 504/95)	Versamento: Modello F24 – accise	
<b>Contribuenti IVA</b>	Obbligo di rilevazione – alla fine del mese – dei chilometri da riportare nell'apposita scheda carburanti. (Si rammenta che è possibile effettuare anche la rilevazione trimestrale, in luogo di quella mensile).  <u>Si ricorda che l'art. 7, comma 1, lett I) del D.L. n. 70/2011 ha previsto l'abolizione della compilazione della scheda carburante in caso di pagamento con carte di credito, di debito o prepagate (v. Circ. Agenzia Entrate n. 42/E del 9/11/2012).</u> (Art. 4 DPR 444/97 – C.M. 205/E 12/8/98)	Rilevazione da contachilometri automezzo	
<b>Enti non commerciali</b>	Termine ultimo per la presentazione del modello INTRA 12 e per il versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di <b>NOVEMBRE 2016</b> (secondo mese precedente) da parte	Invio telematico diretto o mediante intermediario	
Acquisti intracomunitari			

	Intrastat e versamento Iva	degli enti non commerciali non soggetti passivi Iva (se hanno optato per il regime ordinario o hanno superato il limite annuo di acquisti di 10.000 €) e degli enti non commerciali soggetti passivi Iva, relativamente all'attività istituzionale. <i>(Art. 49 D.L. n. 331/1993 e Prov. 25/08/2015 – v. novità apportate dalla Legge di Stabilità 2013)</i>	abilitato <i>(Modello Intra 12 approvato con Prov. 25/08/2015)</i>
	<b>Tasse automobilistiche</b> Pagamento del bollo	Termine ultimo per il rinnovo delle tasse automobilistiche (bollo auto) <u>scadute nel mese di DICEMBRE 2016</u> , relative ai veicoli previsti dall'art.1 lettera e) dall'art. 1 co.1 lett e) del DM 18/11/98 n. 462 ( <u>rimorchi per trasporto cose, autobus, autocarri, autoveicoli ad uso speciale</u> , ecc..).	Ufficio Postale, A.C.I., Tabaccheria autorizzata o con modalità telematiche
	<b>Tasse automobilistiche</b> Pagamento del bollo	Termine ultimo per il rinnovo delle tasse automobilistiche (bollo auto) <u>scadute nel mese di DICEMBRE 2016</u> , relative ad autovetture e ad autoveicoli a trasporto promiscuo con potenza effettiva <b>superiore a 35 KW</b> . (D.M. 18/11/98 n. 462)	Ufficio Postale, A.C.I. o Tabaccheria autorizzata o con modalità telematiche

- <sup>1</sup> L'art. 7, comma 1, lett h) del D.L. n. 70/2011 prevede che i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviate al primo giorno lavorativo successivo;
- L'art. 18 c.1 del D.Lgs. n. 241/97 prevede che i versamenti "unitari" che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il primo giorno lavorativo successivo.
- L'art. 6 comma 8 del D.L. 31/05/1994 n. 330 prevede che "Il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo".
- I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati dall'ufficio al primo giorno feriale successivo (art. 2, c. 9, D.P.R. 322/1998).
- L'art. 2963 c.3 del Codice Civile in tema di prescrizione prevede che se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
- L'art. 3 del DPR 558/99 (G.U. 21/11/2000) prevede che la presentazione delle domande al registro imprese e delle denunce al REA, il cui termine cade di sabato o giorno festivo, sono prorogate al primo giorno lavorativo successivo.
- Con nota dell'Agenzia delle Entrate del 4/1/2002, protocollo n. 2001/196359, viene comunicato che dal 2 febbraio 2002, gli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate rimarranno chiusi al pubblico il sabato. Ciò comporterà lo spostamento dei termini, posticipandoli al primo giorno feriale seguente il sabato, relativamente ai pagamenti in scadenza in tale giornata, mentre per il deposito di atti e documenti, per i quali la normativa non consente uno slittamento, i contribuenti potranno inviarli per mezzo del servizio postale. Inoltre, sempre nei giorni di sabato i servizi di call-center saranno attivi per consentire agli utenti di correggere o annullare le comunicazioni di irregolarità delle dichiarazioni trasmesse.
- La C.M. 50/E del 12/6/2002 prevede che, anche in materia di ravvedimento operoso, qualora il termine scada di sabato o di giorno festivo, il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

## PRINCIPALI SCADENZE PER IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

**RAVVEDIMENTO “BREVISSIMO”:** (introdotto dal D.L. n. 98 del 06/07/2011, convertito nella L. n. 111 del 15/07/2011)

Ai versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, si applica la sanzione del **15% (NOVITA' DAL 2016: la Legge di Stabilità 2016 ha portato la sanzione per versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza al 15%; tale nuova percentuale si applica anche nel caso di violazioni commesse antecedentemente al 1/1/2016)** ridotta ad **1/15 per ogni giorno di ritardo** (1%).

Resta ferma la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso, che comporta l’ulteriore riduzione della sanzione ad 1/10 e pertanto allo **0,1% per ogni giorno di ritardo** (0,2% in precedenza).

Trascorsi i 15 giorni resteranno in vigore le procedure note, che sono state ampliate dalla Legge di Stabilità 2015; le nuove regole sono applicabili in relazione ai ravvedimenti operati dal 1° gennaio 2015:

- ravvedimento breve: 1/10 del 15% dal 15° al 30° giorno (NOVITA');
- ravvedimento entro il 90° giorno: 1/9 del 15% dal 31° al 90° giorno (NOVITA');
- ravvedimento entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione: 1/8 del 30% dal 91° giorno fino alla presentazione di tale dichiarazione;
- ravvedimento entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (SOLO PER I TRIBUTI AMMINISTRATI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE): 1/7 del 30%;
- ravvedimento oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, entro il termine per l'accertamento (SOLO PER I TRIBUTI AMMINISTRATI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE): 1/6 del 30%;
- ravvedimento dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale: 1/5 del 30%. Sono escluse da tale ultimo ravvedimento le violazioni relative alla mancata omissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto, ovvero emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali o all’omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale.

### Interessi legali:

L'art. 13, comma 2 del D.Lgs 472/97 prevede, oltre al pagamento della sanzione, al fine del perfezionamento del ravvedimento, il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale. Ricordiamo che il D.M. 07/12/2016 (G.U. 14/12/16 n. 291) ha modificato la misura del saggio degli interessi legali, di cui all'art. 1284 c.c., portandolo dallo 0,2% allo **0,1% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1-1-2017.**

### Regolarizzazione gratuita:

Ricordiamo che con il **D.M. 26/01/2001** è stato abrogato il comma 4 dell'articolo 13 del D.Lgs 472/97, che consentiva al contribuente, “gratuitamente”, di regolarizzare gli errori non incidenti sulla determinazione del tributo, a patto che la stessa regolarizzazione avvenisse entro tre mesi.

Lo stesso D.M. 26/1/2001, in attuazione delle disposizioni dettate dallo statuto del contribuente prevede però che **non sono più punibili le violazioni:**

- che non arrechino pregiudizio all’azione di controllo dell’Amministrazione Finanziaria e
- che non incidano sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo

Con questa disposizione viene introdotta la categoria degli errori “meramente formali” esclusi da qualunque sanzione, permanendo comunque incertezze su quali siano gli errori pregiudizievoli all’azione accertatrice. Ad esempio, l’omessa presentazione del modello F24 a zero (vedi commento sotto), o del modello Intrastat prima era sanabile entro tre mesi senza applicazione di sanzioni (circ. 23/E del 25/1/1999), ora non rientra più tra gli errori non sanzionabili, in quanto sicuramente arreca pregiudizio all’azione di controllo. Per gli errori non incidenti sulla determinazione del tributo ma che ostacolano l’azione accertatrice si dovrà quindi procedere alla regolarizzazione con versamento della sanzione ridotta già dal giorno successivo all’omesso adempimento.

L’Agenzia delle entrate, con circolare n. 77/E del 3 agosto 2001, tenta di dare una nozione di violazione formale, precisando che:

- “*la natura di meramente formale è più spesso ravvisabile nelle violazioni di norme punibili con sanzioni amministrative stabilite in misura fissa, non legate cioè all’ammontare del tributo*”.
- Viene poi chiarito che:
  - saranno *“gli uffici che devono valutare, a posteriori, nei singoli casi specifici, se gli illeciti commessi abbiano determinato pregiudizio all’azione di controllo”*. Potrà quindi capitare il caso in cui violazioni potenzialmente idonee ad incidere sull’attività di controllo, non siano punibili, in quanto, anche per effetto dell’eventuale regolarizzazione, non siano state d’ostacolo all’azione dell’ufficio.
  - Non sono mai considerate formali:
    - La mancata presentazione di dichiarazioni;
    - La mancata restituzione di questionari;
    - La omessa tenuta delle scritture contabili.

### Modelli Intrastat:

Con **R.M. 16/2/2005 n. 20/E**, l’Agenzia delle Entrate precisa che la tardiva presentazione dei modelli Intrastat rappresenta una violazione formale che ostacola l’attività di Accertamento e risulta autonomamente sanzionabile. E’ possibile comunque utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso mediante il pagamento di una sanzione pari ad 1/8 di € 516, a condizione che la regolarizzazione sia effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA.

### **Compensazioni:**

Ricordiamo che le istruzioni a UNICO/2004 confermano le precedenti interpretazioni, affermando che in caso di omessa presentazione del modello F24, nessuna compensazione si può ritenere eseguita, con l'applicabilità della relativa sanzione.

L'Agenzia delle Entrate, con **C.M. 54/E del 19/6/2002** afferma che la mancata presentazione del modello F24 a zero rende applicabile la sanzione di Euro 154, ridotta a Euro 51 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.

Pertanto in caso di ravvedimento operoso sarà necessario oltre che presentare il modello F24, anche procedere con il pagamento (codice tributo 8911) della sanzione ridotta a:

- 6 euro (1/8 di 51 €) se il modello F24 viene presentato con ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi;
- 19 euro (1/8 di 154 €) se il modello F24 viene presentato entro un anno dal termine per la presentazione del modello stesso.

Il periodo di riferimento da indicare è l'anno in cui è stata commessa la violazione e non il periodo d'imposta a cui si riferisce il versamento.

### **Errori modello F24:**

- L'Agenzia delle Entrate con comunicato stampa del 9/10/2002 informa che, in base alle istruzioni fornite con la C.M. 5/E del 21/1/2002, per correggere eventuali errori di compilazione del modello di versamento F24, è possibile rivolgersi ad un qualsiasi Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, senza inviare alcuna comunicazione alle strutture centrali dell'Agenzia. Per sanare gli errori che non incidono sul versamento complessivo, quali quelli sui codici, sui periodi di riferimento e sulla suddivisione tra più tributi dell'importo a debito o a credito indicato con un solo codice, sarà quindi possibile inviare o consegnare una "lettera di ravvedimento" ad uno degli uffici locali suddetti.

### **Telematica:**

- Quando una disposizione di legge, così come anche quelle relative al ravvedimento richiamano i termini di presentazione, occorre fare riferimento ai termini previsti per la trasmissione in via telematica. (ad esempio, per i soggetti che presentano la dichiarazione IVA in via autonoma, il termine ultimo per procedere al ravvedimento di una omessa fatturazione relativa all'anno 2001, ai sensi dell'art. 13 comma 1 lett. b) del D.Lgs 472/97, non sono quelli relativi al 31 luglio ma al 31 ottobre, termine ultimo per la presentazione in via telematica)

### **EURO:**

L'art. 51 del D.Lgs. 213/98, stabilisce che, a decorrere dal 1/1/2002, tutti gli importi in lire contenuti in norme che fissano sanzioni pecuniarie devono essere tradotti in Euro, al tasso di conversione. Se il risultato contiene anche cifre decimali, come precisato dalla C.M. 21/12/2001 n. 106/E si deve procedere all'arrotondamento nel seguente modo:

- Se la sanzione è espressa in misura fissa le cifre decimali vanno eliminate. L'arrotondamento avviene quindi all'unità di euro per **troncamento**. Questo vale anche in caso di ravvedimento.
- Se la sanzione è espressa in percentuale, si applicano le regole ordinarie di arrotondamento.

Ad esempio:

- una sanzione di Lire 500.000 dall'1/1/2001 ammonterà ad Euro 258 (500.000:1936,27 = 258,23).
- Se ho omesso un versamento IVA di lit. 10.000.000 e procedo al ravvedimento nei trenta giorni successivi, devo convertire l'imposta da versare in Euro 5.164,57. La sanzione corrispondente ad un decimo del 30% sarà così calcolata: Euro 5164,57 x 30% : 10, uguale a Euro 154,937. L'importo da versare sarà pari a Euro 154,94.

Per le sanzioni in materia di lavoro, è possibile consultare la Circolare del Ministero del Lavoro n. 95 del 14/12/2001.

### **Dichiarazione integrativa o tardiva entro 90 giorni:**

con un comunicato stampa del 18/12/2015 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:

- la presentazione di una dichiarazione integrativa entro 90 giorni comporta il versamento della sanzione ridotta in misura pari ad 1/9 del minimo: **28 €** (258 x 1/9) e, in caso di un versamento del tributo inferiore al dovuto o l'utilizzo di un credito in misura superiore, occorre versare anche la relativa differenza, gli interessi legali e la relativa sanzione per omesso versamento (30%) ridotta però secondo le misure dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 in ragione del momento in cui viene effettuato il versamento;
- la regolarizzazione dell'omessa presentazione entro 90 giorni dalla scadenza comporta la sanzione ridotta ad 1/10: **25 €** (258 x 1/10) e, in caso di tardivo o omesso versamento del tributo, occorre versare anche il tributo, gli interessi legali e la relativa sanzione per omesso versamento (30%) ridotta però secondo le misure dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 in ragione del momento in cui viene effettuato il versamento.

Si ricorda che, decorsi i 90 giorni, non è più possibile regolarizzare la violazione e la dichiarazione si considera omessa, costituendo titolo per la riscossione.

Nel caso invece di dichiarazioni infedeli, il ravvedimento deve essere effettuato commisurando l'ammontare della sanzione all'infedeltà dichiarativa.

Con **R.M. n. 109/E del 22 maggio 2007**, l'Amministrazione Finanziaria ha disposto che **le somme dovute a titolo di interesse**, in caso di ravvedimento operoso **non vanno più sommate al tributo ma versate con apposito codice tributo**. Vengono pertanto istituiti i seguenti codici-tributo:

- 1989 - "Interessi sul ravvedimento - Irpef";
- 1990 - "Interessi sul ravvedimento - Ires";
- 1991 - "Interessi sul ravvedimento - IVA";
- 1992 - "Interessi sul ravvedimento - Imposte sostitutive";
- 1993 - "Interessi sul ravvedimento - Irap";
- 1994 - "Interessi sul ravvedimento - Addizionale Regionale";
- 1995 - "Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale".

Per la compilazione dei Modelli F24 i contribuenti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni:

- i codici tributo 1989, 1990, 1991 e 1992 devono essere esposti nella sezione "Erario",
  - i codici tributo 1993 e 1994 devono essere utilizzati nella sezione "regioni", associando il codice della regione
  - il codice tributo 1995 deve essere utilizzato nella sezione "ICl ed altri tributi locali", unitamente al codice dell' ente
- In tutti i casi **nel campo anno di riferimento deve essere evidenziato l'anno d'imposta cui si riferisce il ravvedimento** espresso nella forma AAAA.
- Si precisa che **le nuove modalità non si applicano per i versamenti di interessi sulle ritenute da parte dei sostituti di imposta**. Tali versamenti continueranno ad essere effettuati con il codice del tributo, cumulando quanto dovuto per interessi e **dandone distinta indicazione nel Quadro ST del Modello 770**.

Data scadenza	Soggetti interessati	Adempimenti	Come e dove
<b>Lunedì 16 gennaio</b> (termine prorogato in quanto il giorno 15 è festivo)	<b>Saldo IMU 2016</b>  Tardivo versamento	<p>Termine ultimo per procedere al versamento del saldo IMU 2016 scadente il 16/12/2016, al fine di poter <u>beneficiare della sanzione agevolata corrispondente a 1/10 del minimo (3%)</u>.</p> <p>E' possibile ravvedersi anche in seguito, anche dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale con riduzione della sanzione ad <b>1/5</b> del minimo (<b>6%</b>) – v. novità ravvedimento operoso di cui sopra dal 1/1/2015.</p> <p><b>MODALITA' OPERATIVA:</b></p> <p><u>Le sanzioni e gli interessi devono essere versati unitamente all'imposta dovuta</u> (come precisato nella Risoluzione Agenzia Entrate n. 35 del 12/04/2012).</p> <p>La somma che si va a versare deve pertanto comprendere, oltre all'imposta, la sanzione ridotta e gli interessi (<u>0,2% fino al 31/12/2016 e 0,1% dal 01/01/2017</u>).</p> <p><u>Versamento tributo con i seguenti codici:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3912 - IMU su abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE;</li> <li>• 3914 - IMU su terreni - COMUNE;</li> <li>• 3916 - IMU su aree fabbricabili - COMUNE;</li> <li>• 3918 - IMU su altri fabbricati – COMUNE.</li> </ul>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui F24 sia a zero per effetto di compensazioni nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline),</li> <li>• o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).</li> </ul> <p>Mod.F24 (cartaceo o telematico a seconda dell'importo e delle eventuali compensazioni) o bollettino postale per i non titolari di partita IVA</p>
	<b>Saldo TASI 2016</b>  Tardivo versamento	<p>Termine ultimo per procedere al versamento del saldo TASI 2016 scadente il 16/12/2016, al fine di poter <u>beneficiare della sanzione agevolata corrispondente a 1/10 del minimo (3%)</u>.</p> <p>E' possibile ravvedersi anche in seguito, anche dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale con riduzione della sanzione ad <b>1/5</b> del minimo (<b>6%</b>) – v. novità ravvedimento operoso di cui sopra dal 1/1/2015.</p> <p><b>MODALITA' OPERATIVA:</b></p> <p><u>In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi devono essere versati unitamente all'imposta dovuta.</u></p> <p>La somma che si va a versare deve pertanto comprendere, oltre all'imposta, la sanzione ridotta e gli interessi (<u>0,2% fino al 31/12/2016 e 0,10% dal 01/01/2017</u>).</p> <p><u>Versamento tributo con i seguenti codici:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3958 - TASI su abitazione principale e relative pertinenze;</li> <li>• 3959 - TASI su fabbricati rurali ad uso strumentale;</li> <li>• 3960 - TASI su aree fabbricabili;</li> <li>• 3961 - TASI su altri fabbricati.</li> </ul>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui F24 sia a zero per effetto di compensazioni nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline),</li> <li>• o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).</li> </ul> <p>Mod.F24 (cartaceo o telematico a seconda dell'importo e delle eventuali compensazioni) per i non titolari di partita IVA</p>

<p><b>Soggetti di imposta IVA</b></p> <p>Tardivo versamento periodico</p>	<p>Termine ultimo per procedere al versamento risultante dalla liquidazione periodica scadente il <b>16/12/2016</b>, relativa al periodo:</p> <p>➤ <b>NOVEMBRE 2016</b> per i contribuenti mensili, al fine di poter <u>beneficiare della sanzione agevolata corrispondente ad 1/10 del minimo (1,5% entro 30 giorni).</u></p> <p>E' possibile ravvedersi anche in seguito, anche dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale con riduzione della sanzione fino ad <b>1/5 del minimo (6%)</b> – v. novità ravvedimento operoso di cui sopra.</p> <p><b>MODALITA' OPERATIVA:</b></p> <p><u>Codice 8904:</u> versamento della sanzione nella misura del <b>1,5%</b> dell'imposta non versata (<b>1/10 del minimo</b>)</p> <p><u>Codice 1991:</u> versamento degli interessi per tardivo versamento nella misura <u>dello 0,2% fino al 31/12/2016 e dello 0,1% dal 01/01/2017.</u></p> <p>Versamento del tributo: <u>codice 6011</u> (Art. 13 c.1 lett. a DLGS 472/97 – RM 109/E 22/5/07)</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui F24 sia a zero per effetto di compensazioni nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline),</li> <li>• o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).</li> </ul>
<p><b>Sostituti d'imposta</b></p> <p>Tardivo versamento</p>	<p>Termine ultimo per procedere al versamento delle ritenute effettuate nel mese di <b>NOVEMBRE 2016</b>, scadenti il <b>16/12/2016</b>, al fine di poter <u>beneficiare della sanzione agevolata corrispondente a 1/10 del minimo (1,5% entro 30 giorni).</u></p> <p>E' possibile ravvedersi anche in seguito, anche dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale con riduzione della sanzione fino ad <b>1/5 del minimo (6%)</b> – v. novità ravvedimento operoso di cui sopra.</p> <p><b>MODALITA' OPERATIVA:</b></p> <p><u>Codice 8906:</u> Versamento della sanzione nella misura del <b>1,5%</b> dell'imposta non versata (<b>1/10 del minimo</b>)</p> <p><u>Codice relativo al versamento omesso</u> (es. 1001, 1040, 1030, ecc..)</p> <p>Versamento interessi per tardivo versamento nella misura dello <u>0,2% fino al 31/12/2016 e dello 0,1% dal 01/01/2017</u>, unitamente al tributo.</p> <p>(Art. 13 c.1 lett. a) DLGS 472/97)</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui F24 sia a zero per effetto di compensazioni nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline),</li> <li>• o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).</li> </ul>
<p><b>Acconto IVA 2016</b></p> <p>Tardivo versamento</p>	<p>Termine ultimo per procedere al versamento dell'acconto IVA 2016, scadente il <b>28/12/2016</b>, al fine di poter <u>beneficiare della sanzione agevolata corrispondente a 1/10 del minimo (3%).</u></p> <p>E' possibile ravvedersi anche in seguito, anche dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale con riduzione della sanzione ad <b>1/5 del minimo (6%)</b> – v. novità ravvedimento operoso di cui sopra dal 1/1/2015.</p> <p><b>MODALITA' OPERATIVA:</b></p> <p><u>Codice 8904:</u> versamento della sanzione nella misura del <b>3%</b> dell'imposta non versata (1/10 del minimo)</p> <p><u>Codice 1991:</u> versamento degli interessi per tardivo versamento nella misura dello <u>0,2% fino al 31/12/2016 e dello 0,1% dal 01/01/2017.</u></p> <p><b>Versamento del tributo:</b></p> <p><u>codice tributo 6013 (contribuenti mensili);</u> <u>codice tributo 6035 (contribuenti trimestrali).</u></p> <p>(Art. 13 c.1 lett. a DLGS 472/97)</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui F24 sia a zero per effetto di compensazioni nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline),</li> <li>• o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).</li> </ul>

## PARTE SECONDA – SCADENZE VARIABILI DIPENDENTI DA UN EVENTO

Soggetti interessati	Adempimenti	Come e dove
<b>Società di capitali tenute all'approvazione del bilancio</b>	<p><b>Deposito bilancio ed elenco soci:</b> <u>entro trenta giorni dall'approvazione</u>, una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere, a cura degli amministratori, depositato presso l'ufficio del registro delle imprese (Art. 2435 c.c.).</p> <p><u>Con DPCM 10/12/2008 (G.U. n. 304 del 31/12/08) è stato emanato il decreto che ha individuato le specifiche necessarie per l'avvio del nuovo formato XBRL.</u></p> <p><u>L'obbligo di adottare le modalità di presentazione in formato XBRL sussiste per i bilanci relativi agli esercizi che si chiudono successivamente al 16/2/2009 (Circ. Unioncamere del 24/2/2009).</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ricordiamo che l'art. 31 della legge 340/2000 impone l'obbligo di invio telematico degli atti al Registro imprese. Pertanto le società di persone e di capitali, ivi comprese le società cooperative, i consorzi con attività esterna, i G.E.I.E. e gli enti pubblici economici sono tenute obbligatoriamente a trasmettere le domande, le denunce e gli atti esclusivamente in via telematica.</li> </ul> <p><b>ATTENZIONE:</b> è stata pubblicata la nuova versione della tassonomia XBRL PCI2016-10-24 che si applicherà obbligatoriamente ai bilanci chiusi il 31 dicembre 2016 o successivamente.</p> <p>La Tassonomia è stata sviluppata per consentire di depositare in formato XBRL i bilanci redatti secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 139/2015.</p> <p>Considerate le profonde modifiche normative introdotte dal legislatore con il succitato D.Lgs. in recepimento della Direttiva 34/UE/2013 la nuova Tassonomia è caratterizzata strutturalmente da diverse novità, le principali in sintesi sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>l'introduzione del bilancio per le micro-imprese con relativi schemi quantitativi e commento testuale in calce;</li> <li>il rendiconto finanziario diventa prospetto quantitativo a sé stante e non più tabella di nota integrativa come nella precedente versione tassonomica;</li> <li>il bilancio consolidato invece, come nelle versioni precedenti, rimane confinato ai soli schemi quantitativi (senza nota integrativa strutturata in XBRL).</li> </ul> <p>La nuova Tassonomia è stata approvata dal Consiglio Direttivo di XBRL Italia ed ha ricevuto parere favorevole da parte di OIC; sarà quindi pubblicata a breve sul sito ufficiale dell'Agenzia per l'Italia Digitale <a href="http://www.agid.gov.it">www.agid.gov.it</a> e la notizia sarà quindi poi comunicata dal Ministero competente in Gazzetta Ufficiale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Invio digitale: <ul style="list-style-type: none"> <li>Tramite il sistema Telemaco, a cui occorre essere previamente abilitati dalle Camere di Commercio o tramite le Organizzazioni di Categoria</li> </ul> </li> </ul>
<b>Società di capitali con esercizio non coincidente con l'anno solare</b>	<p>L'art. 1, comma 33, lettera e) della <b>Finanziaria 2008</b>, modificando l'art. 77 del <b>TUIR</b>, ha stabilito l'aliquota IRES nella misura <b>27,5%</b>. Tale disposizione ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al <b>31 dicembre 2007</b>.</p> <p>Si ricorda che la Legge di Stabilità 2016 ha previsto la riduzione dell'aliquota Ires al 24% a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 01/01/2017. (art. 77 DPR 917/86, art. 4 co. 1 Dlgs 344/2003)</p> <p>I termini di <b>presentazione</b> relativi alla dichiarazione dei redditi non sono legati all'approvazione del bilancio, ma alla data di chiusura del periodo d'imposta, a decorrere dal 1/1/2002. <u>Il DL. 63/2002, ha reintrodotto il legame tra scadenza</u></p>	<p>Presentazione a mezzo invio telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tramite intermediario abilitato o direttamente mediante:</li> <li>il servizio Entratel per i soggetti che presentano per il 2007 la dichiarazione dei sostituti con più di</li> </ul>
<b>Versamento IRES/IRAP e Presentazione della dichiarazione dei redditi</b>		

	<p><b>di versamento delle imposte e data di approvazione del bilancio</b>, unicamente nel caso in cui quest'ultima cada oltre il termine dei 4 mesi dalla chiusura del periodo d'imposta.</p> <p>(DPR 7/12/2001 n. 435 e D.L. 15/4/2002 n. 63, convertito - L. 15/06/2002 n. 112)</p> <p>Il <b>saldo</b> dell'IRES e dell'IRAP dovuto in base alla dichiarazione dei redditi da parte delle società di capitali e degli altri soggetti IRES deve essere versato nei seguenti termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>entro il giorno 16 del 6° mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio</b> (16/06, in caso di esercizio coincidente con l'anno solare);</li> <li>• <b>entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio</b> se questo è approvato, <b>in base a disposizioni di legge, oltre il termine di 4 mesi</b> dalla chiusura dell'esercizio. E' il caso ad esempio in cui si avvalga della facoltà prevista dall'art. 2364 c.c. (proroga del termine legale di approvazione del bilancio a sei mesi, per particolari esigenze).</li> </ul> <p>In questa particolare ipotesi, qualora il bilancio non sia approvato nei maggiori termini suddetti, il versamento deve comunque avvenire entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine previsto dalle disposizioni normative (ad. esempio 16/07 se differisco a sei mesi ed entro tale data non approvo il bilancio);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• entro il 30° giorno successivo a quello di scadenza (come previsto ai punti precedenti), con la maggiorazione dello 0,40% (16/07 in caso di esercizio coincidente con l'anno solare).</li> </ul> <p>La <b>presentazione</b> della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP va effettuata entro il <b>NONO MESE successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta</b> se la dichiarazione è presentata in via telematica (art.2 co.2 DPR 322/98).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Ricordiamo che tutte le società di capitali, comprese le società cooperative, sono comunque obbligate all'invio telematico delle dichiarazioni (art. 3 co.2 DPR 322/98)</i></li> </ul> <p>Es: società con chiusura esercizio al 30/11/2010, con termine statutario per approvazione 31/03/2011 (4 mesi) ed approvazione avvenuta in seconda convocazione il 17/04/2011, dovrà versare le imposte entro il 16/05/2011 (giorno 16 del 6° mese successivo al 30/11) ed inviare telematicamente la dichiarazione entro il 31/08/2011 (NONO mese successivo al 30/11).</p> <p><b>RATEIZZAZIONE:</b></p> <p>L'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 390/E del 20/12/2002 ha precisato che i soggetti IRES con esercizio non coincidente con l'anno solare, possono rateizzare i versamenti relativi al saldo ed al primo acconto, fino alla scadenza del secondo acconto, al pari dei contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare.</p> <p>Ad esempio una società con chiusura 30/08 potrà rateizzare il saldo e l'acconto dovuti il 16/02 fino al 31/7 (undicesimo mese di esercizio, corrispondente al mese di novembre per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare). Non potrà invece rateizzare l'acconto dovuto in data 31/7.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 percipienti il servizio Internet per gli altri soggetti.</li> </ul>
<p><b>Società di capitali in liquidazione</b></p>	<p>DPR 7/12/2001 n. 435 e art. 37 del D.L. 223/2006</p> <p>Il regolamento sulle semplificazioni fiscali ha stabilito le seguenti scadenze per la presentazione delle dichiarazioni delle imposte nell'ipotesi di liquidazione della società, indipendentemente dal fatto che la liquidazione sia volontaria, coatta, fallimentare, ecc..</p>	<p>Presentazione a mezzo invio telematico:</p>
<p><b>Versamento IRES/IRAP e Presentazione della dichiarazione dei redditi</b></p>	<p>Per le <b>società di capitali</b> i termini di versamento e di presentazione sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per il periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli artt. 2484 e 2485 c.c.: <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ il <b>versamento</b> deve avvenire entro il giorno 16 del <b>sesto mese</b> successivo alla data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli artt. 2484 e 2485 c.c. (così come modificato dall'art. 2, comma 5 del D.L. n. 16 del 02/03/2012);</li> <li>⇒ la <b>presentazione</b> della dichiarazione entro il <b>nono mese</b> successivo in via telematica.</li> </ul> </li> <li>• per la dichiarazione relativa al <b>risultato finale</b> della liquidazione:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tramite intermediario abilitato o</li> <li>➤ direttamente mediante:</li> <li>• il servizio Entratel per i soggetti che presentano per il 2007 la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti</li> <li>• il servizio Internet per gli altri soggetti.</li> </ul>

	<p>⇒ il <u>versamento</u> deve avvenire entro il giorno 16 del <b>sesto mese</b> successivo alla data di chiusura della liquidazione o alla data del deposito del bilancio se prescritto;</p> <p>⇒ la <u>presentazione</u> della dichiarazione entro il <b>nono mese</b> successivo in via telematica.</p>	
<b>Società di capitali e tutti gli altri imprenditori individuali e collettivi</b>  <u>Comunicazione dei finanziamenti e capitalizzazioni da soci e familiari nei confronti dell'impresa e dei beni concessi in godimento a soci e familiari</u>	<p><u>Entro il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi</u> relativa al periodo d'imposta in cui sono stati ricevuti dall'impresa <i>finanziamenti o capitalizzazioni</i> o sono stati concessi in godimento <i>beni a soci o familiari</i>, occorre presentare telematicamente all'Agenzia delle Entrate la "Comunicazione di beni concessi in godimento a soci o familiari e finanziamenti, capitalizzazioni e apporti effettuati dai soci o familiari dell'imprenditore nei confronti dell'impresa".</p> <p>(art. 2, cc. 36-sexiesdecies e 36-septiesdecies D.L. n. 138/2011 – Prov. Ag. Entrate 2/8/2013 prot. 94902 – Prov. Ag. Entrate 2/8/2013 prot. 94904 – Circ. Ag. Entrate nn. 24/2014, 25/2012, 36/2012, Faq sito Ag. Entrate del 16/01/2014)</p> <p>Si rinvia per un approfondimento sui presupposti e sulle modalità di compilazione del modello alla Circolare Unicaf n. 30/2014.</p>	Presentazione a mezzo invio telematico: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tramite intermediario abilitato o direttamente mediante:</li> <li>• il servizio Entratel per i soggetti che presentano per il 2007 la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti</li> <li>il servizio Internet per gli altri soggetti.</li> </ul>
<b>Società di capitali, enti ed imprenditori commerciali</b>  <u>Registro dei beni ammortizzabili</u>  <u>Compilazione</u>	<p>Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali devono compilare il registro dei beni ammortizzabili <u>entro TRE MESI dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi</u>.</p> <p>(Art.16 DPR 600/73 – art. 7, comma 4-ter D.L. 357/94)).</p> <p>Ricordiamo che ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/2001:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>he avrebbero dovuto essere riportate nel registro dei beni ammortizzabili.</u></li> <li>• Inoltre, il regolamento dispone che il contribuente <b>dovrà fornire</b> in forma sistematica all'amministrazione finanziaria, ovviamente se richiesti, <b>gli stessi dati che sarebbe stato necessario indicare nel registro dei beni ammortizzabili</b></li> </ul>	Registro dei beni ammortizzabili o, in alternativa nel libro degli inventari (vedi art. 2 comma 1 DPR 695/96)
<b>Società di capitali, enti ed imprenditori commerciali</b>  <u>Libro inventari</u>  <u>Compilazione</u>	<p>Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali devono redigere l'inventario e il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, a norma dell'art. 2217 c.c. <u>entro tre mesi dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi</u>.</p> <p>(Art.15 DPR 600/73).</p>	Libro inventari